



COMUNE DI BITONTO

Città Metropolitana di Bari

	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
--	--------------------------------------

N 66 del 23/07/2020

OGGETTO

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - TARIFFE ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **ventitre** del mese di **Luglio** alle ore 13:24 nella sala Consiliare del Palazzo di Città, previo espletamento delle formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale, in **1^ convocazione**. La seduta non è aperta al pubblico in ragione del rispetto delle disposizioni normative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Alla trattazione dell'argomento riportato risultano presenti o assenti i consiglieri

(INIZIO)

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	ABBATICCHIO MICHELE	P		14	AVELLIS EMANUELE	P	
2	CASTELLANO PASQUALE		A	15	LACETERA MASSIMO		A
3	MAIORANO GIUSEPPE		A	16	NUZZO ELISABETTA PASQUA		A
4	GESUALDO MARIA GRAZIA	P		17	VACCARO ANTONELLA	P	
5	VISOTTI MARIA VERONICA	P		18	BRANDI FRANCESCO	P	
6	CIMINIELLO CATALDO	P		19	ABBATANTUONO EMANUELE	P	
7	RUCCI MICHELANGELO	P		20	SANNICANDRO EMANUELE		A
8	LABIANCA VITO ANTONIO	P		21	DAUCELLI MICHELE	P	
9	MILO MILO MARIA	P		22	CALDARA VALENTINA	P	
10	PUTIGNANO ARCANGELO	P		23	SCAURO FRANCESCO		A
11	SANTORUVO GIUSEPPE	P		24	NATILLA FRANCESCO	P	
12	FIORIELLO GIUSEPPE	P		25	ROSSIELLO CARMELA	P	
13	FIORE FABIO		A				

Presenti **18** Assenti **7**

Presiede il Sig. ing. Vito Antonio Labianca nella qualità di Presidente Assemblea Consiliare
Assiste il Segretario Generale Dott. Salvatore Bonasia

Il Presidente, dopo aver introdotto l'argomento in oggetto, dà la parola all'Assessore al Bilancio e Programmazione Economica, Tributi, Dr. Domenico Nacci, che relaziona sul provvedimento.

Aperta la discussione, intervengono il Consigliere Rossiello (che propone un emendamento a firma congiunta con i Consiglieri Scauro e Natilla) e il Consigliere Natilla, giusta Verbale di Consiglio Comunale n. 65 del 23.07.2020.

= Ore 13:24

Componenti il Consiglio presenti n. 18

“ “ “ assenti n. 7 (Castellano, Maiorano, Fiore, Lacetera, Nuzzo, Sannicandro, Scauro).

Terminata la discussione, il Presidente pone in votazione l'emendamento letto dal consigliere Rossiello. L'emendamento viene respinto con n. 16 voti contrari (il Sindaco Abbaticchio, Gesualdo, Visotti, Ciminiello, Rucci, Labianca, Milo Milo, Putignano, Santoruvo, Fioriello, Avellis, Vaccaro, Brandi, Abbatantuono, Daucelli, Caldara) e con n. 2 voti favorevoli (Natilla, Rossiello), resi per alzata di mano.

- Ore 13:27 escono i Consiglieri Natilla e Rossiello -

Componenti il Consiglio presenti n. 16

“ “ “ assenti n. 9 (Castellano, Maiorano, Fiore, Lacetera, Nuzzo, Sannicandro, Scauro, Natilla, Rossiello).

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, in uno all'allegato. La proposta di deliberazione viene approvata con n. 16 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Gesualdo, Visotti, Ciminiello, Rucci, Labianca, Milo Milo, Putignano, Santoruvo, Fioriello, Avellis, Vaccaro, Brandi, Abbatantuono, Daucelli, Caldara), resi per alzata di mano.

Successivamente, il Presidente pone la proposta di deliberazione, in uno all'allegato, a votazione per l'immediata eseguibilità. La proposta viene approvata con n. 16 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Gesualdo, Visotti, Ciminiello, Rucci, Labianca, Milo Milo, Putignano, Santoruvo, Fioriello, Avellis, Vaccaro, Brandi, Abbatantuono, Daucelli, Caldara), resi per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 738, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di stabilità 2020), che ha stabilito l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), oltre a prevedere che l'Imposta Municipale Propria è disciplinata dai commi da 739 a 783 del medesimo articolo;

- l'articolo 1, comma 780, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, il quale dispone testualmente “*A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.*”;

Considerato che:

- detto tributo è destinato a finanziare integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nonché delle riduzioni ed esenzioni diverse rispetto a quelle previste dall'articolo 1, lettere da a) a e) del comma 659, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, la cui copertura viene assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

- la disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 682 della predetta norma, al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, concernente tra l'altro:

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Richiamato l'art. 1 della Legge n.147/2013, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che:

- **comma 662.** Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- **comma 663.** La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

- **comma 683.** Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- **comma 688,** il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello F24 o con altre modalità di pagamento messe a disposizione dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

Visto l'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 38 bis, del decreto legge 26.10.2019, n. 124, il quale prevede che nei casi di pagamenti della TARI effettuati tramite modello F24, il tributo provinciale (c.d. TEFA) applicato nella misura massima del 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a far data dal 1 giugno 2020 verrà riversato - al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune – direttamente dall'Agenzia delle Entrate agli enti beneficiari Province e Città metropolitane;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 il quale prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, che stabilisce il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;
- l'art. 138, del Decreto Legge n. 34 del 2020, il quale ha abrogato l'art. 107, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge n.27 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia), norma che prevedeva l'approvazione delle tariffe TARI entro il 30 giugno 2020;

Verificato che, a norma dell'articolo 107, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge n.27 del 2020, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2020, in deroga all'articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato prorogato al 31 luglio 2020;

Richiamata la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e, in particolare, l'allegato tecnico contrassegnato con la lettera A, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021 (c.d. MTR);

Richiamata, altresì, la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/RIF, recante le disposizioni in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 31 luglio 2020 - 31 dicembre 2023 (TITR), che ha l'obiettivo di rafforzare il grado di informazione e la trasparenza, al fine di accrescere la consapevolezza dell'utente dei servizi e così promuovere comportamenti virtuosi, in coerenza con gli obiettivi di carattere ambientale previsti dalla disciplina europea;

Visto l'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge n.27 del 2020, il quale prevede che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;*

Considerato che il costo totale del servizio dovrà trovare totale copertura con l'applicazione delle tariffe della TARI e la ripartizione del costo, da coprire integralmente con la tariffa, tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche deve avvenire, come prevedono l'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999 e le linee guida ministeriali per l'elaborazione delle tariffe, secondo *"criteri razionali"*, ricorrendo a rilevazioni statistiche, anche a campione, relative alla specifica realtà comunale o a realtà simili per tessuto sociale ed economico;

Vista la nota protocollo n.11224 del 10/3/2020, inviata a mezzo p.e.c. di trasmissione all'Agenzia Territoriale per la Puglia (AGER), dei dati di competenza comunale propedeutici all'elaborazione del piano economico finanziario per l'anno 2020;

Verificato che ad oggi AGER non ha provveduto alla convalida e comunque a recapitare al Comune il piano economico finanziario 2020;

Ritenuto, quindi, necessario avvalersi della facoltà di cui al predetto articolo 107, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge n.27 del 2020, confermando per l'anno 2020 le tariffe 2019, nonché la ripartizione del predetto costo, nella misura del 67% per le utenze domestiche e del 33% per le utenze non domestiche;

Preso atto dell'art. 1 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020, il quale, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19 e del principio *"chi inquina paga"*,

prevede l'applicazione di una riduzione della parte variabile della tariffa a favore delle utenze non domestiche enucleate dal D.P.R. 158/99 sospese a causa delle predette misure emergenziali;

Verificato che dette riduzioni consistono nell'applicazione di correttivi in diminuzione dei coefficienti di produttività dei rifiuti KD dell'allegato 1, D.P.R. n. 158/99, tali da determinare una riduzione della parte variabile della tariffa nella misura minima di circa l'8% e massima del 25%, per tutte le attività interessate dalle misure normative e governative di sospensione adottate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ed elencate, in termini non esaustivi, nelle tabelle 1a), 1b) e 2, dell'Allegato A, della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 158/2020;

Ritenuto, inoltre, di avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma 660, Legge n. 147/2013, il quale consente di introdurre agevolazioni non comprese nella normativa del tributo (c.d. atipiche) finanziate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, riconoscendo alle medesime utenze non domestiche interessate dalle misure normative e governative di sospensione adottate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ed elencate, in termini non esaustivi, nelle tabelle 1a), 1b) e 2, dell'Allegato A, della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 158/2020, una riduzione ulteriore della parte fissa e variabile della tariffa pari al 25%;

Preso atto che, a norma dell'articolo 181, Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/199 sono esentate dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per un periodo transitorio compreso dal 1° maggio 2020 al 31 ottobre 2020;

Valutato di esentare dette imprese di pubblico esercizio dal pagamento della TARI giornaliera per il medesimo periodo transitorio compreso dal 1° maggio 2020 al 31 ottobre 2020;

Considerato che tali agevolazioni tributarie rivestono natura occasionale limitata alla sola annualità 2020, poiché conseguono alla situazione di emergenza sanitaria di tipo pandemico, e, quindi, non richiedono una specifica modifica regolamentare, oltre a non essere condizionate alla presentazione di una specifica richiesta da parte dei contribuenti beneficiari e a cumularsi alle riduzioni stabili disciplinate dal regolamento del tributo;

Visti:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'articolo 15, comma 1 – lettera a), del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, ove si prevede che: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”*;

- l'art. 13, comma 15-ter, del citato Decreto Legge n. 201/2011, introdotto dall'articolo 15, comma 1 – lettera b), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, il quale dispone che “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*”;

RAVVISATA L'OPPORTUNITA':

- di stabilire, per l'anno 2020, il pagamento del tributo alle seguenti scadenze:

- 1^ rata scadenza 10 ottobre
- 2^ rata scadenza 10 novembre
- 3^ rata scadenza 10 dicembre

- di stabilire, in caso di pagamento in unica soluzione, il termine del versamento al 10 dicembre;

RITENUTO, pertanto, di approvare la determinazione delle tariffe TARI, del numero di rate e scadenza di versamento per l'anno 2020, nonché delle agevolazioni tributarie occasionali relative alle utenze non domestiche sospese a causa dell'emergenza Covid-19;

VISTI i pareri agli atti espressi ex art. 49 del D.Lgs 267/2000, in linea tecnica, dal Responsabile del Servizio Tributi, dott.ssa Angela Zonno, e, in linea contabile, dal Responsabile del Servizio Ragioneria, Dott.ssa Nadia Palmieri;

Visto lo Statuto Comunale;

Con n. 16 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Gesualdo, Visotti, Ciminiello, Rucci, Labianca, Milo Milo, Putignano, Santoruvo, Fioriello, Avellis, Vaccaro, Brandi, Abbatantuono, Daucelli, Caldara) su n. 16 componenti il Consiglio presenti e votanti, resi per alzata di mano, come accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di definire per l'anno 2020 le seguenti rate e scadenze di versamento e modalità di versamento:
 - 1^ rata scadenza 10 ottobre
 - 2^ rata scadenza 10 novembre
 - 3^ rata scadenza 10 dicembre
- 3) Di stabilire, in caso di pagamento in unica soluzione, il termine del versamento al 10 dicembre;
- 4) Di dare atto che i pagamenti potranno essere effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o modello F24, nonché attraverso il sistema nazionale dei pagamenti elettronici PagoPa;
- 5) Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI – anno 2020, nella medesima misura adottata per l'anno 2019, come risultanti dal prospetto allegato 1);
- 6) Di approvare per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la misura tariffaria del tributo comunale sui rifiuti c.d. “TARI GIORNALIERA” - anno 2020 determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50% per cento;
- 7) Di dare atto delle riduzioni della parte variabile delle tariffe previste dall'art. 1 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 158/2020 del 5 maggio 2020, a favore delle utenze non domestiche interessate dalle misure di sospensione normative e governative adottate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, elencate in termini non esaustivi nelle tabelle 1a), 1b) e 2 dell'Allegato A della deliberazione n. 158/2020;
- 8) Di approvare una riduzione ulteriore della parte fissa e della parte variabile della tariffa pari al 25%, a favore delle utenze non domestiche interessate dalle misure normative e governative di sospensione delle attività adottate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, non condizionate alla presentazione di una specifica richiesta da parte dei contribuenti beneficiari e cumulabili alle riduzioni stabili disciplinate dal regolamento del tributo;
- 9) Di dare atto che le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, la maggiorazione approvata sulle tariffe della c.d. TARI Giornaliera approvate con il presente atto deliberativo, secondo l'allegato 1), nonché le agevolazioni occasionali per le utenze non domestiche interessate da misure normative e governative di sospensione delle attività adottate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, hanno effetto dal **1° gennaio 2020**;
- 10) Di approvare l'esenzione del pagamento della TARI giornaliera calcolata sul canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a favore delle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/199, per un periodo transitorio compreso dal 1 maggio 2020 al 31 ottobre 2020;

11) Di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e dall'articolo 15, comma 1 – lettera a), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34;

=====

- Su proposta del Presidente e con separata votazione, con n. 16 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Gesualdo, Visotti, Ciminiello, Rucci, Labianca, Milo Milo, Putignano, Santoruvo, Fioriello, Avellis, Vaccaro, Brandi, Abbatantuono, Dacelli, Caldara) su n. 16 componenti il Consiglio presenti e votanti, resi per alzata di mano, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Bonasia

Il Presidente Assemblea Consiliare

ing. Vito Antonio Labianca